

RELAZIONE TECNICA DELLE SOLUZIONI PROGETTUALI E DELLE OPERE PREVISTE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

(Ai sensi del D.M. n.236 del 14/06/1989 – Legge n. 13 del 09/01/1989 - Art. 77 e 82 del D.P.R. n. 380/2001-Dgr n. 509 del 02/03/2010)

SEZIONE I

PREMESSA

L'intervento consiste nell'ampliamento della superficie destinata al comparto industriale della Società "Zignago Vetro" s.p.a., comprendendo i seguenti interventi progettuali :

- la sistemazione ed il completamento della viabilità interna al lotto ad uso privato per il collegamento funzionale tra i vari siti produttivi e/o di stoccaggio presenti
- la sistemazione idraulica, agraria e fognaria con l'inserimento di nuove reti tecnologiche ad integrazione di quelle esistenti e la realizzazione di un invaso di accumulo per il rispetto dell'invarianza idraulica
- la realizzazione di depositi per lo stoccaggio di materie prime e prodotti finiti a servizio delle attività produttive esistenti

L'azienda è soggetta al collocamento obbligatorio, per il quale è necessario soddisfare il requisito dell'accessibilità di almeno un percorso esterno, della visitabilità degli spazi di relazione nel luogo di lavoro e di almeno un servizio igienico e l'adattabilità degli altri spazi interni (*art. 3.2, art. 3.3 lett. C), art. 4.5 del D.M. 14.06.1989 n. 236*).

RIFERIMENTI NORMATIVI.

Tale progetto è stato redatto tenendo conto di quanto disposto dall'art. 1 della Legge 9 gennaio 1989 n. 13 e dei criteri generali di progettazione di cui all'art. 3 e all'art. 4.5 del D.M. 14.06.1989 n. 236.

Specificatamente l'art. 3 al punto 2 del D.M. 236 del 1989 recita:

“ L'accessibilità deve essere garantita per quanto riguarda:

a) gli spazi esterni; il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali;

b) le parti comuni.”

L'articolo 3.3 alla lettera c) del D.M. 236 del 1989 recita:

“ Devono inoltre essere accessibili:

c) gli edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio, secondo le norme specifiche di cui al punto 4.5.”

Infine l'articolo 4.5 specifica quanto segue:

“4.5. Edifici sedi di aziende o imprese soggette al collocamento obbligatorio.

Negli edifici sedi di aziende o imprese soggette al collocamento obbligatorio, il requisito dell'accessibilità si considera soddisfatto se sono accessibili tutti i settori produttivi, gli uffici amministrativi e almeno un servizio igienico per ogni nucleo di servizi igienici previsto. Deve essere sempre garantita la fruibilità delle mense, degli spogliatoi, dei luoghi ricreativi e di tutti i servizi di pertinenza.”

Inoltre, l'allegato B del Dgr n. 509 del 02/03/2010 della Regione Veneto, che approva l'Aggiornamento delle Prescrizioni Tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell'art. 6, comma 1 della LR 12/07/2007 n. 16, al comma 7 dell'art 7 “Edifici e spazi privati aperti al pubblico” si specifica quanto segue: *“Le sedi di aziende soggette al collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 devono essere accessibili. Sono peraltro soggetti alle norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche i soli settori, produttivi e non, nei quali viene svolta un'attività compatibile con il collocamento obbligatorio. Le sedi di aziende non soggette al collocamento obbligatorio devono essere visitabili e adattabili.”*

SOLUZIONI PROGETTUALI E OPERE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

Gli edifici di nuova costruzione sede delle diverse attività aziendali sono: il deposito sabbia, i depositi rottami nord e sud, i magazzini/depositi G ed H e la cabina metano. **Si ritiene, di conseguenza, che gli edifici in questione sedi delle attività produttive, non siano consoni e compatibili alle attività con il collocamento obbligatorio per i soggetti disabili, garantendone comunque l'approccio agli edifici stessi, mediante alcuni idonei percorsi esterni segnalati e protetti. Inoltre al loro interno gli edifici di progetto non presentano locali ad uso uffici né servizi igienici, dato che sono considerati, secondo la Circolare 1 luglio 1997, n. 13 "Criteri generali di valutazione dei nuovi insediamenti produttivi e del terziario", come locali con presenza saltuaria di addetti (depositi - magazzini non presidiati).**

Qui di seguito sono descritte le soluzioni progettuali e le opere previste per l'eliminazione delle barriere architettoniche, secondo le indicazioni dell'art. 8 del D.M. 236 del 1989 (specifiche funzionali e dimensionali):

1. In prossimità dell'ingresso carrabile al nuovo nucleo progettuale, riservato agli addetti ai lavori, saranno ricavati due parcheggi: il primo con 223 posti auto, di cui 5 riservati ai disabili; il secondo con 32 posti auto di cui 1 riservato ai disabili; questi saranno indicati con opportuna segnaletica e ciascuno della larghezza non inferiore a 3,20 m, come specificato al punto 8.2.3 del d.m. n.236 del 1989 (*vedi elaborato allegato*);
2. Dal parcheggio ci sarà un percorso in piano con caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedito capacità motorie, e che assicuri loro la utilizzabilità diretta delle attrezzature dei parcheggi e dei servizi posti all'esterno. Il percorso presenterà un andamento quanto più possibile semplice e regolare in relazione alle principali direttrici di accesso e sarà privo di strozzature, arredi, ostacoli di qualsiasi natura che riducano la larghezza utile di passaggio o che possano causare infortuni. La larghezza, nel punto minimo sarà di 150 cm e in punti non eccessivamente distanti tra loro, la larghezza sarà anche tale da consentire l'inversione di marcia da parte di una persona su sedia a ruote

(>150cm). Il percorso pedonale avrà tratti su un marciapiede rialzato di circa 15 cm dal piano stradale ed altri tratti sullo stesso piano carrabile; in quest'ultimo si prevederà un ciglio da realizzare con materiale atto ad assicurare l'immediata percezione visiva nonché acustica se percosso con bastone. Le eventuali variazioni di livello del percorso saranno raccordate con lievi pendenze ovvero superate mediante rampe con pendenza massima dell'8%. In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale, o è interrotto da un passo carrabile, si predisporranno rampe di pendenza contenuta e raccordate in maniera continua col piano carrabile, che consentano il passaggio di una sedia a ruote. Le intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili saranno opportunamente segnalate anche ai non vedenti.

3. L'approccio e l'accesso ai nuovi edifici dall'esterno verrà garantito mediante la realizzazione di una rampa con pendenza massima dell'8%, come specificato al punto 8.1.11, se non già sullo stesso livello del percorso pedonale esterno.

Per quanto non espressamente citato, varranno i riferimenti alla normativa e più precisamente:

[PORTE

Saranno adottate le prescrizioni di cui al punto 8.1.1. del Regolamento e precisamente:

La luce netta della porta di accesso sarà di almeno 80 cm. La luce netta delle altre porte interne dovrà essere di almeno 75 cm. Gli spazi antistanti e retrostanti la porta devono essere dimensionati nel rispetto dei minimi previsti negli schemi grafici della normativa.

[PAVIMENTI

Tutti i pavimenti adottano le prescrizioni di cui al punto 8.1.2. del Regolamento e precisamente i dislivelli compresi non supereranno i 2,5 cm.

[INFISSI ESTERNI

Saranno adottate le prescrizioni di cui al punto 8.1.3. del Regolamento.

[ARREDI FISSI

Saranno adottate le prescrizioni di cui al punto 8.1.4. del Regolamento.

[TERMINALI DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

Si adotteranno le altezze consigliate al punto 8.1.5. del Regolamento.

[PAVIMENTAZIONI

Tutte le pavimentazioni esterne adottano le prescrizioni di cui al punto 8.2.2. del Regolamento.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELLE SOLUZIONI PROGETTUALI E DELLE OPERE PREVISTE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

(Ai sensi dell'art. 77, co. 4 DPR 380/2001 e dell'art. 8 della DGRV 1428/2011)

La Sottoscritta progettista:

DA ROS FLAVIA con studio in **SACILE** in via **GOBETTI n. 3**, in qualità di tecnico professionista nata a **PORDENONE** il **29.01.1984**, iscritta all'Albo degli **ARCHITETTI** della Provincia di **PORDENONE** al **n.799**, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 e di quelle di cui all'art. 19, comma 6, della legge n. 241/1990, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che il progetto di cui alla presente domanda di Progetto definitivo da sottoporre alla Città Metropolitana relativo a: **nuova costruzione** (art. 77, comma 1 D.P.R. 380/01, art. 1.1 D.M. 236/89, art. 6 L.R. n. 16/07) di immobili industriali nell'ottica dell'ampliamento della Vetreria "Zignago Vetro" s.p.a. situati in via Ita Marzotto n. 8 a Villanova d Fossalta di Portogruaro, riguardante i "luoghi di lavoro con collocamento obbligatorio" è soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n. 236/1989 e dell'art. 6 della LR 16/07 secondo le prescrizioni tecniche della DGRV 1428/2011 e, come da relazione e schemi dimostrativi allegati alla Sezione I, è conforme a quanto disposto dalla normativa vigente soddisfacendo il requisito dell'accessibilità.

Pordenone, 03-07-2017

Arch. Flavia Da Ros
